



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE

ORIGINALE

Registro Generale n. 200

DETERMINAZIONE DEL Settore Vigilanza

N. 65 DEL 16-03-2017

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura ad evidenza pubblica di affidamento della concessione in comodato d'uso di locali comunali con destinazione alla gestione del servizio "comunità residenziale per minori e ragazzi", nomina di supporto al RUP e approvazione atti di gara CIG 70168507CB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO

- che il contratto afferente la concessione in comodato d'uso di locali comunali con destinazione alla gestione del servizio "comunità residenziale per minori e ragazzi" stipulato con la Soc. Cooperativa Pegaso in scadenza al 31.12.16 è stato prorogato sino al 31.03.17;
- che la procedura di gara bandita è andata deserta, giusta relativa determina di precipua declaratoria;
- che tale circostanza determina notevole urgenza di rinvenire un operatore economico;
- che è necessario dare corso, nei tempi e nei modi opportuni, ad idonea procedura al fine di rinvenire un operatore economico che svolga il servizio *de quo* nel rispetto della normativa vigente;

VISTO

- che il Comune di Olevano Romano è stato nominato quale Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario RM G/4 con accordo di programma del 30/12/2008 preceduto da verbale autorizzatorio del 15/12/2008

APPURATO

- il Comune di Olevano Romano potrà procedere all'espletamento della procedura di affidamento della concessione in comodato d'uso di locali comunali con destinazione alla gestione del servizio "comunità residenziale per minori e ragazzi";

RITENUTO OPPORTUNO

- che la durata dell'affidamento può parametrarsi in nove mesi rinnovabile per un periodo pari a due anni con facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi dell'opzione anche disciplinando il periodo di rinnovabilità in distinte mensilità e la cui condizione di verificabilità è sottoposta alla certezza di disponibilità della provvista di fonte distrettuale e quindi al rifinanziamento del progetto;

- che l'importo dell'affidamento è commisurabile in € 148.607,14 + IVA per la durata di nove mesi;
- che detto importo è puramente presunto ed indicativo in quanto l'aggiudicatario sarà remunerato a fronte del numero di utenti presenti nella struttura e delle relative rette;
- che l'affidamento *de quo* è ricompreso nel novero dei servizi sociali;
- che l'art. 35, comma 1, lett. d), D.Lgs. 50/16 fissa la soglia di rilevanza comunitaria ad euro 750.000,00;
- che l'importo è altresì inferiore alle soglie previste per le concessioni di servizi;
- che la Stazione appaltante può quindi procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, invitando almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. gggg), D.Lgs. 50/16] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata l'unicità della prestazione la "ragion d'essere" della medesima;

DATO ATTO

- che la scelta delle società da invitare alla procedura di gara è avvenuta sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato ed a fronte delle richieste di chiarimenti e sopralluogo pervenute nel corso dell'inevasa procedura;

- che la scelta degli operatori da invitare a presentare offerta è avvenuta rispettando pienamente i criteri di:

TRASPARENZA, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti alla concorrenza nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione;

CONCORRENZA, che consiste nell'assicurare a ciascun potenziale concorrente le stesse possibilità di partecipazione alle procedure di gara e l'imparzialità della relativa azione amministrativa e vieta l'individuazione degli operatori con modalità "chiuse" rispetto al mercato;

ROTAZIONE, che ha come finalità di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno al principio della concorrenza;

NON DISCRIMINAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO - IMPARZIALITA', sancito dall'art. 97 della Costituzione, e non sono pertanto stati privilegiati coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni;

PROPORZIONALITA', scegliendo società in possesso di requisiti minimi strettamente equilibrati e connessi alla tipologia e all'importo della prestazione richiesta ;

- che l'elenco stilato è a conoscenza del sottoscritto, non è stato divulgato ad alcuno, e non è stato consentito ad alcun operatore incluso in tale elenco di godere di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose;

RITENUTO

- che si ritiene di indicare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,

comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/16;

- che i criteri di aggiudicazione saranno indicati nella *lex specialis* posta la seguente suddivisione: offerta tecnica (max 80 punti); offerta economica (max 20 punti);
- che non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alla base d'asta prefissata dalla S.A.;
- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall'art. 71, D.Lgs. 50/16, posto altresì che i pedissequi bandi-tipo non sono ancora stati divulgati dall'ANAC;
- che l'aggiudicazione avverrà, quindi, in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti), poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge;
- che ove dovesse scaturire parità si disporrà l'aggiudicazione nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto per l'offerta economica, in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio;
- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Olevano Romano, Dott. Alessandro Buttarelli, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto;

CONSIDERATO

- che il RUP e la Commissione giudicatrice, nominata a seguito del termine di scadenza di presentazione delle offerte, dovranno procedere all'incarico senza che ciò li distolga dai relativi sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;
- che il carattere specialistico della gara richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverbererebbero a svantaggio dell'interesse pubblico;
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e delle Linee Guida recentemente pubblicate dall'ANAC;
- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16;
- che tale supporto può compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:
 - confronto con la Stazione Appaltante (di fatto già avvenuto) per la Determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
 - studio e stesura delle regole di gara;
 - risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;

- individuazione della legittima sequenza procedimentale;
- nomina della Commissione giudicatrice senza poteri di scelta dei membri, ma solo ai fini della legittimità procedimentale;
- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito;
- disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante;
- verifiche dei requisiti in sede AVCPass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) ed efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;
- quanto afferente alle modalità di pubblicità pre e post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;
- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- che questa professionalità è individuata *ab externo* nell'Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti, giusta Determina n. 72 del 7.10.16, ed il cui staff operativo è di alta competenza al riguardo ed è garanzia di affidabilità e che la specifica attività verrà svolta dall'Avv. Francesco A. Caputo, il cui curriculum *ob relationem* garantisce la probità e assicura una scelta finalizzata al perseguimento dei comportamenti ottimali;
- che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo, va commisurato nella misura di € 3.867,50 + IVA e accessori, parametrando l'impegno all'importo della gara, e tenuto conto che nel medesimo corrispettivo viene anche soddisfatta l'opera del Segretario verbalizzante, nella misura di ragione;
- che tale corrispettivo può essere posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo della *lex specialis*, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto, quale elemento indefettibile ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16 e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta considerazione del Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 140/12 e della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – dettano un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato “generale” di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale “voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta”. Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario;

VISTO il D. Lgs. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali” - T.U.E.L..

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di “Determina a contrarre”, quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della concessione in comodato d'uso di locali comunali con destinazione alla gestione del servizio “comunità residenziale per minori e ragazzi” per la durata di nove mesi per un importo di € 148.607,14 + IVA;

- che il Dott. Alessandro Buttarelli, è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, per cui ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento, nelle specifiche componenti di riferimento e con l'ausilio sopra indicato;
 - di affidare a I.E.O.P.A. – Istituto Etico per l'Osservazione e la Promozione degli Appalti Pubblici, con sede in Via Ugo Ojetti, n. 114 – 00137 Roma, le attività di cui in premessa, relativamente alla presente procedura di gara, per come si renderanno necessarie;
 - di imputare, per le summenzionate attività, la somma di € 3.867,50 + IVA, da porre a carico dell'aggiudicatario, nei termini di cui in premessa;
 - di provvedere, per i motivi di cui sopra, nel più breve termine, alla instaurazione di procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16;
 - di confermare, rinviando all'invito ad offrire per le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, posto che la componente tecnica comporterà l'assegnazione complessiva di punti 80 e la componente economica l'assegnazione complessiva di punti 20;
 - di provvedere al pagamento della somma spettante del contributo in favore dell'ANAC;
 - di approvare gli allegati atti di gara nonché l'elenco degli operatori economici da invitare il quale resta segreto sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte;
- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Buttarelli Alessandro



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Toti Maria Chiara